



# COMUNE DI INZAGO

*Città Metropolitana di Milano*

## VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE



La presente guida **non riveste alcun carattere di ufficialità**, ma vuole essere unicamente un piccolo contributo ai partiti, gruppi politici, movimento e/o singoli cittadini per facilitarli nelle operazioni per la presentazione di liste di candidati alle elezioni comunali che si svolgeranno nel 2021.

**A cura dell'Ufficio Elettorale del Comune di Inzago**

## COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, e l'articolo 37, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, che varia in relazione alla popolazione residente.

Il Comune di Inzago ha una popolazione legale (censimento 2011) pari a 10.540 abitanti, quindi, il numero dei consiglieri da eleggere è quello previsto per i comuni con popolazione da 10001 a 15000 abitanti: numero minimo di candidati consiglieri **12** numero massimo **16**.

**NOTA BENE: nella compilazione delle liste dei candidati e' necessario rispettare la proporzionalità della rappresentanza di genere di 1/3 e 2/3 pena l'esclusione (si vedano le dettagliate istruzioni predisposte da Ministero dell'Interno).**

## NUMERO NECESSARIO SOTTOSCRITTORI

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale deve essere sottoscritta, a norma dell'art.3, comma 1 della Legge 25 marzo 1993, n. 81, così come modificato dalla Legge 30 aprile 1999, n. 120, da:

**non meno di 34 e da non più di 200 elettori**, nei comuni con popolazione compresa tra i 10001 e 20000 abitanti.

Se una lista contiene un numero di sottoscrittori superiore a quello consentito non verrà ammessa.

Requisito essenziale per essere sottoscrittori è quello di **essere iscritto** nelle liste elettorali rispettivamente del Comune di Inzago.

**Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista:** sono previste pene pecuniarie per i trasgressori, da € 200 a € 1.000 (art. 93, comma 2 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e art. 1 legge 2.3.2004 n. 61).

Le sottoscrizioni sono **nulle se anteriori** al **180°** giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, Legge n. 53 del 1990 e successive modificazioni).

I candidati consiglieri possono sottoscrivere la propria lista.

A norma dell'art.28 e dell'art.32 del T.U. 570/1960, la firma deve essere apposta su **moduli** riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, il luogo e data di nascita dei candidati oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

La firma dei sottoscrittori può essere **autenticata**, a norma dell'art. 14 Legge 21.3.1990 n. 53, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'art. 21, comma 2 DPR 28.12.2000 N. 445, dai seguenti soggetti:

- notaio;
- giudice di pace;
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- segretario delle procure della Repubblica;
- Sindaco;
- assessore comunale ;
- presidente del consiglio Comunale ;
- segretario comunale ;

- funzionario incaricato dal sindaco;
- consigliere comunale che abbia comunicato al sindaco la propria disponibilità.

A riguardo di quest'ultima possibilità, si precisa che:

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza 31 marzo 2012, n. 1889, ha sancito che il consigliere comunale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera e nei limiti della propria circoscrizione territoriale; pertanto i Consiglieri Comunali disponibili possono svolgere tale funzione esclusivamente in relazione all'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Inzago.

Ufficiali autenticanti: non è più necessaria la preventiva disponibilità all'autentica di firma dei consiglieri comunali.

Il consigliere candidato può autenticare. Non può autenticare il consigliere di altro Comune.

### **INCANDIDABILITA' ALLE ELEZIONI COMUNALI (art.10 del D.Lgs. 31.12.2012 n.235)**

Non possono essere candidati alle elezioni comunali e non possono comunque ricoprire le cariche di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale e per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. approvato con DPR 8.10.1990 n. 309), o per un delitto (art. 73 del citato T.U.) concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti consumati o tentati, (previsti dall'art. 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale), diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti (previsti dagli artt. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319ter, 319quater, primo comma, 320, 321, 322, 322bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346bis del codice penale);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a 6 mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a 2 anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni (art. 4 comma 1, lettera a) e b), del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159);

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti punti e' NULLA. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida delle elezioni è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. Le sentenze definitive di condanna e i provvedimenti di cui sopra, emesse nei confronti di Sindaci o Consiglieri Comunali in carica, sono immediatamente comunicate dal Pubblico Ministero presso il Giudice (indicato nell'art. 665 del c.p.p.) all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza ed al Prefetto territorialmente competente.

## DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI

- 1) Modello di presentazione della lista completo in ogni sua parte.
- 2) Dichiarazione di accettazione di candidatura del sindaco  
Il modulo deve contenere l'indicazione di assenza di cause di incandidabilità citando espressamente l'art. 10 del D.Lgs 31 dicembre 2012 n. 235. Se la legge citata non sarà questa, il modulo dovrà essere rifatto. Nel modulo va riportata l'intera descrizione del simbolo. La firma va autenticata.
- 3) Dichiarazione di accettazione di candidatura dei consiglieri  
Il modulo deve contenere l'indicazione di assenza di cause di incandidabilità citando espressamente l'art. 10 del D.Lgs 31 dicembre 2012 n. 235. Se la legge citata non sarà questa, il modulo dovrà essere rifatto. Nel modulo va riportata l'intera descrizione del simbolo. La firma va autenticata.
- 4) Certificati elettorali dei sottoscrittori, dei candidati consiglieri, del candidato sindaco  
I certificati dei sottoscrittori possono essere cumulativi.  
Le generalità riportate sui certificati saranno utilizzate per verificare la correttezza dei dati riportati negli altri moduli .
- 5) Indicazione dei delegati di lista.  
Attenzione: nei comuni sotto i 15.000 abitanti la mancanza dell'indicazione dei delegati di lista comporta l'impossibilità da parte dei presentatori delle liste di:
  - Assistere alle operazioni di sorteggio
  - Nominare i rappresentanti di lista per i seggi elettorali.
- 6) Simboli su supporto digitale (CD, DVD, chiavetta usb ) o in tre esemplari disegnati su carta lucida. la legge 77/2021 ha disposto che i simboli debbano essere presentati:

### **A mano, su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea.**

I simboli, ISCRITTI IN UN CERCHIO, presentati su supporto digitale: per esempio CD DVD Pen drive, devono essere presentati in un unico esemplare, sia in formato vettoriale sia in pdf ( pag 63 istruzioni).

I simboli, ISCRITTI IN UN CERCHIO, presentati su supporto cartaceo: devono essere stampati su carta lucida (come quella delle riviste patinate e da non confondersi con il lucido trasparente) delle seguenti dimensioni:  
n. 3 esemplari da 10 cm di diametro n. 3 esemplari da 3 cm di diametro.

- 7) Partiti o Gruppi politici presenti a livello nazionale o europeo: Dichiarazione del presidente o del segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.
- 8) Programma amministrativo
- 9) Per i candidati cittadini della Comunità Europea :
  - dichiarazione contenente cittadinanza, attuale residenza e indirizzo nello stato di origine;

- attestato, in data non anteriore a 3 mesi, dell'autorità amministrativa competente dello stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità;
- se non ancora iscritto nelle Liste Elettorali Aggiunte (L.E.A.) attestato del comune di avvenuta presentazione, nei termini art. 3, comma 1 (40° giorno antecedente votazione), della domanda di iscrizione (art. 5 D.L.vo 197/96).

10) Qualora venga usato il simbolo di uno dei partiti presenti in Parlamento, occorre l'autorizzazione del Segretario politico o di un suo delegato.

### ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Tutti gli atti e documenti richiesti dalla legge a corredo delle dichiarazioni di presentazione delle candidature, sono esenti da tasse di bollo

### TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Le candidature per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale vanno presentate alla Segreteria Comunale dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data stabilita per le elezioni, **quindi dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 3 settembre e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 4 settembre 2021.**

La dichiarazione di presentazione della lista, all'atto della consegna, deve essere **completa di tutta la documentazione** necessaria richiesta dalla legge precedentemente elencata (si raccomanda di prestare particolare attenzione ai certificati d'iscrizione alle liste elettorali di tutti i sottoscrittori).

N.B.: si consiglia di effettuare la consegna **al più presto** e non in prossimità dello scadere del termine ultimo, allo scopo di avere il tempo necessario per completare la documentazione in caso di dimenticanze, o di apporre le opportune correzioni in caso di errore.

### SUGGERIMENTI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. Prima di scrivere i nomi ed i relativi dati anagrafici dei candidati consiglieri comunali e sindaci sulla dichiarazione di presentazione della lista e sugli atti separati, è opportuno farsi rilasciare dal competente Ufficio Elettorale, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, onde evitare errori nella trascrizione dei dati, con il rischio della ricusazione della lista stessa.

2. Evitare di presentare la richiesta dei certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori, nelle ultime 24 ore prima della scadenza dei termini per la presentazione delle liste, in quanto, in caso di contemporaneità di richieste diverse, l'Ufficio competente si troverebbe estremamente a disagio nel darne evasione in tempi stretti.

3. Rammentare ai propri sottoscrittori l'assoluto divieto di firmare più di una dichiarazione di presentazione di lista, pena una multa fino a € 1000 (art. 93 del DPR 16.5.1960 n. 570).

4. Fare attenzione al contrassegno di lista: deve essere assolutamente ricompreso all'interno di un cerchio (anche le eventuali diciture) e detto cerchio deve risultare evidenziato.

5. I simboli sui moduli di raccolta delle firme possono essere incollati ma non successivamente alle firme raccolte. La descrizione del simbolo deve essere il più dettagliata possibile e riportare i colori delle scritte, dello sfondo, degli oggetti contenuti, ecc. Il simbolo deve essere racchiuso in un cerchio.

6. Una volta consegnata la lista dei candidati, le eventuali comunicazioni tra gli Uffici sovraordinanti le consultazioni e i partiti e/o gruppi politici che concorrono alle elezioni, verranno effettuate solo in riferimento ai delegati della lista nominati all'atto della presentazione della stessa.

### **CARATTERE DI SPECIALITA' DELLA NORMA ELETTORALE**

In considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed in particolare nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000.

Non sono pertanto ammesse:

1. L'autocertificazione (art. 46 DPR n. 445/2000), per quanto attiene l'autocertificazione l'iscrizione nelle liste elettorali;
2. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000);
3. La proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (art. 41, comma 2, del DPR n. 445/2000);
4. La presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.